

Schema di Convenzione, con le Associazioni senza scopo di lucro, ed Associazioni Onlus, ai sensi dell'art. 3 del Contratto Rep. N. 44 del 21/09/2017 stipulato con la R.F.I.

tra

Il sig. Giampaolo Liotta, nato ad Avola (SR) il 29/12/1958 e domiciliato per la funzione ricoperta in Avola (SR), presso la casa Comunale, il quale interviene in quest'atto nella qualità di responsabile del servizio "Patrimonio Immobiliare" del Comune di Avola, giusta determina sindacale n. 22 del 12/04/2019 di nomina dei responsabili dei servizi e degli uffici di cui alla nuova struttura organizzativa approvata con delibera di G.M. n. 125 del 02/07/2019, a modifica della Delibera di G.M. n. 57 del 20/03/2019 e ss.mm.ii, agendo per interesse e per conto dell'Amministrazione Comunale che rappresenta, codice fiscale del Comune: 00090570896 (di seguito **Comune**);

e

L'Associazione.....

Premesso che

La R.F.I. S.p.A. con contratto Rep n. 44 del 21/09/2017, allegato al presente atto, ha concesso in comodato d'uso a titolo gratuito al Comune di Avola l'immobile di sua proprietà costituito dal primo piano e porzione del piano terra della Stazione ferroviaria di Avola, censito in catasto nel territorio del Comune di Avola, foglio 50, particella 106, subalterno 1 (porzione) per quanto riguarda il piano terra, e subalterno 2 per quanto riguarda il primo piano;

All'esito di procedura selettiva pubblica disposta con il Comune di Avola, ha individuatocome cogestore dell'immobile identificato ed individuato nell'allegata planimetria, in considerazione della proposta progettuale da questi presentata ed allegata al presente contratto;

Tutto ciò premesso

e ritenuto quanto precede parte integrante e sostanziale del presente atto, tra le parti come sopra generalizzate, si conviene e si stipula quanto segue:

1. Il Comune di Avola da in Concessione d'Uso in Cogestione ad Associazioni senza scopo di lucro ed alle Associazioni Onlus, ai sensi dell'art. 3 del contratto REP. N. 44 del 21/09/2017 stipulato con la R.F.I., che accettano, la seguente unità immobiliare: l'immobile sito in piazza Regina Margherita (ex stazione ferroviaria) costituito dal primo piano della Stazione ferroviaria di Avola, censito in catasto nel territorio del Comune di Avola, foglio 50, particella 106, subalterno 2 per quanto riguarda il primo piano;

L'Associazioni dichiarano di essere a conoscenza che il bene oggetto della presente Convenzione è in proprietà esclusiva di R.F.I. S.p.A. ed è attribuito in comodato gratuito al Comune di Avola in virtù del contratto sottoscritto in data 21/09/2017 rep.n. 44 che è allegato al presente atto. L'Associazioni dichiarano di bene conoscere il contratto di comodato e di obbligarsi senza eccezione alcuna al pieno rispetto di tutte le sue pattuizioni, manlevando il Comune Avola da ogni e qualsiasi pretesa della proprietaria R.F.I. S.p.A.;

La/le Unità Immobiliare/i viene/vengono parzialmente cedute così come individuate nella planimetria allegata, in concessione d'uso nello stato di fatto in cui attualmente si trovano e di cui l'Associazione dichiarano di essere a conoscenza.

2. La durata della Convenzione è fissata dalla data della stipula della stessa e ha la durata di 4 anni. Alla scadenza naturale della Consegna, sarà possibile procedere a rinnovo con provvedimento espresso dell'Amministrazione comunale.

L'Associazione verrà immessa nella detenzione dei beni immobiliari a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione.

Le attività previste nella proposta progettuale dovranno essere avviate entro e non oltre 120 giorni dalla data di sottoscrizione della Convenzione, pena la risoluzione del rapporto, fatta salva la possibilità di accogliere richiesta di proroga di detto termine debitamente motivata.

3. L'Associazione non potrà concedere, neppure in parte, a terzi i beni, neppure a titolo gratuito o temporaneo, pena la risoluzione della Convenzione, e dovrà esercitarvi unicamente le attività specificamente indicate nella proposta progettuale presentata all'Amministrazione.

4. In qualsiasi ipotesi di recesso da parte di R.F.I. S.p.A. dal contratto di comodato sottoscritto con il Comune di Avola o di risoluzione o comunque cessazione dello stesso, per qualsivoglia ragione, l'Associazione non avrà nulla a pretendere dal Comune di Avola, neanche a qualsivoglia rimborso, risarcimento e/o indennizzo, per le spese eventualmente sostenute (ivi compreso quanto relativo alle opere o lavori di qualsiasi tipo, anche di manutenzione ordinaria e straordinaria, e quanto necessario per l'utilizzo dei beni ai fini della propria attività, comprensivo di eventuali oneri per gli allestimenti ed il trasferimento di beni e personale), anche indirettamente tramite eventuali terzi.

5. L'Associazione assume a proprio carico tutti gli oneri di manutenzione ordinaria degli immobili oggetto di concessione d'Uso di cui all'art. 5 del contratto Rep. N. 44 del 21/09/2017 stipulato con la R.F.I.

In ogni caso l'Associazione si impegna a manlevare ed a tenere indenne il Comune di Avola, per eventuali danni a terzi, sia per lesioni a persone che per danneggiamenti a cose, che dovessero verificarsi nel corso di durata del presente contratto, anche per gli eventi indicati nell'art. 2053 cod. civ., nonché per eventuali pretese a titolo di risarcimento del danno che dovessero essere vantate per responsabilità civile. Allo scopo l'Associazione consegna a seguito della sottoscrizione della presente convenzione apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi.

6. Alla cessazione del rapporto, a qualunque causa dovuto, l'Associazione non avrà diritto ad alcuna somma, neppure per indennizzi o rimborsi, per i miglioramenti e le eventuali addizioni apportate ai beni immobili in costanza di cogestione, nonché per qualsivoglia spesa sopportata ai sensi della presente Convenzione.

Tutti i lavori, opere, accessioni ed aggiunte eseguite durante il rapporto andranno a beneficio del Comune di Avola, senza che l'Associazione possa accampare diritti o pretese di alcun genere, a meno che il Comune non preferisca la restituzione dei locali nel pristino stato, a cura e spese dell'Associazione.

7. Qualsiasi opera o lavoro, anche di manutenzione, che l'Associazione ritenga di effettuare sul bene, dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune di Avola in qualità di Comodatario, fermo in capo all'Associazione l'onere di ottenere, a propria cura e spese, qualsiasi provvedimento amministrativo autorizzatorio, anche tacito, ivi compresi quelli previsti dalla normativa edilizia e paesaggistica.

8. L'Associazione a seguito delle verifiche effettuate sui beni oggetto della Convenzione, e delle indagini, anche amministrative, nonché degli accertamenti espletati, dichiara di essere a conoscenza delle pratiche amministrative riguardanti l'immobile e che il bene è adatto all'uso contrattualmente previsto, e si impegna a munirsi delle autorizzazioni amministrative residuali necessarie a suo esclusivo carico.

L'Associazione pertanto, dichiara di esonerare il Comune da ogni responsabilità per difetto, diniego o revoca di concessioni, di autorizzazioni, di licenze amministrative, anche se dipendenti dal bene, fermo restando il diritto, in tali ipotesi, allo scioglimento della Convenzione, senza alcun risarcimento dei danni.

L'Associazione si obbliga, altresì, a rispettare i diritti dei terzi, ivi compresi i cogestori confinanti e la "Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. proprietaria dell' immobile.

9.L'Associazione dovrà in ogni caso consentire l'accesso ai beni del Comune o di suoi incaricati per l'accertamento dell'adempimento degli obblighi posti a suo carico dalla presente Convenzione, relativamente alla destinazione ed allo stato di manutenzione.

10.In caso di accertato inadempimento dell'Associazione agli obblighi previsti dall'articolo precedente, il Comune inoltrerà all'Associazione apposita diffida ad adempiere, assegnandogli un termine preciso. Ove questi non provvedano ad eseguire quanto previsto nella diffida, nei tempi ivi assegnati, la presente convenzione dovrà intendersi risolta di diritto, senza necessità di ulteriore comunicazione.

11. Tutte le spese di cui al presente atto, ivi compresi bolli e tasse, sono a carico esclusivo dell'Associazione che dovrà provvedere nei termini a propria cura e spese alle incombenze richieste dalla vigente normativa, ivi compreso il pagamento delle imposte di legge.

12.Per qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Siracusa.

13. Gli allegati costituiscono parte integrante della presente Convenzione. Per allegati si intendono:

- contratto di comodato tra Comune di Avola e Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.;
- planimetria sommaria del bene assegnato;
- polizza r.c.;
- proposta progettuale;

Avola

Il Comune _____

L'Associazione _____